



## TRIBUNALE DI PADOVA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

R.G. N.R.:

R.G. G.I.P

### ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

(Artt. 409-410 c.p.p.)

#### Il Giudice

**letta** la richiesta di archiviazione del P.M. formulata ai sensi degli artt. 131 *bis* c.p. e 408 e ss. c.p.p. in data 22.09.2025;

**vista** l'opposizione dell'indagato depositata in data 7.11.2025;

**sentite le parti** nella Camera di Consiglio fissata in data 10.2.2026 ed a scioglimento della riserva ivi pronunciata;

**osserva** quanto segue.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata da Anna Fasano, Presidente del CdA e legale rappresentante di Banca Popolare Etica S.c.p.a., nei confronti di Alessandro Messina, candidato presidente della lista Re:Start all'assemblea dei soci del 17 maggio 2025. Fasano riferisce che, dall'inizio di marzo 2025, Messina avrebbe diffuso tramite stampa, social, incontri con i soci e sulla piattaforma interna "Community" una serie di dichiarazioni che la banca ritiene diffamatorie, idonee a ledere la reputazione dell'istituto e della dirigenza uscente e a condizionare irregolarmente il contesto elettorale. Le comunicazioni sarebbero state sistematiche, amplificate dai media e capaci di generare allarme tra i soci. Tra i vari episodi sono state segnalate:

#### 1. Dichiarazioni sulla regolarità del voto assembleare

Messina, tramite un comunicato stampa pubblicato sul blog della lista Re:Start e successive dichiarazioni, afferma che il processo di voto per il rinnovo del CdA non sarebbe trasparente né imparziale, insinuando che la dirigenza uscente avrebbe predisposto procedure opache, non controllabili e potenzialmente manipolabili, anche mediante l'uso di fornitori terzi "non imparziali".

#### 2. Dichiarazioni sulla necessità di un "salvataggio" della banca

Messina, in interviste e contenuti sui social associati alla propria lista, sostiene che la banca necessiterebbe di un "salvataggio", associandola alle vicende di gravi crisi di altre banche cooperative (come Popolare di Vicenza e Veneto Banca) e attribuendo alla dirigenza scelte che la avrebbero condotta verso "perverse dinamiche" tipiche delle "cattive cooperative bancarie".

#### 3. Dichiarazioni nell'intervista a Valori.it

Messina afferma che la banca rischierebbe una “deriva oligarchica”, suggerisce che un’altra lista sarebbe influenzata da ambienti cooperativi “lontani dai valori etici” e paventa che Banca Etica possa finire sotto la “sfera di influenza di Unipol”.

#### 4. Dichiarazioni pubblicate nella Community interna

In un articolo intitolato “Un messaggio nella bottiglia”, Messina descrive la banca come preda di un “pericoloso gioco di potere”, dominata da un “disegno di potere, piccolo ma ossidato”, governata da “logiche di appartenenza, fideistiche, quasi da clan”, con “gestione opaca” e “costi occulti” a carico dei soci. Banca Etica considera estremamente grave l’uso dell’espressione “quasi da clan”, che richiama modalità tipiche della criminalità organizzata.

#### 5. Dichiarazioni su presunti conflitti di interesse (operazione Impact SGR)

Messina afferma che l’acquisizione di Impact SGR da parte della banca sarebbe “un clamoroso conflitto di interessi”, volta a creare “poltrone inutili” e a riconoscere “valori milionari a parenti di amministratori”. Banca Etica dichiara che tali affermazioni omettono totalmente la spiegazione della reale struttura dell’operazione (eseguita dalla capogruppo, non da Etica SGR) e ignorano che tutte le procedure di valutazione del conflitto sono state effettuate e hanno escluso irregolarità.

#### 6. Dichiarazioni sulle “banche armate”

Messina sostiene che la banca “guadagnerebbe con la collusione con le armi” tramite la controllata Etica SGR, collegando dividendi e commissioni percepite da tre istituti soci di minoranza alle attività di esportazione di armamenti. Nella querela si precisa che ciò è totalmente falso: questi istituti collocano prodotti etici e percepiscono compensi da tale attività, mentre il loro coinvolgimento nel commercio di armi è indipendente e irrilevante rispetto a Banca Etica.

#### 7. Dichiarazioni su presunti problemi interni, calo del credito, malessere dei dipendenti

Messina diffonde dati ritenuti falsi riguardo alla diminuzione dei finanziamenti, al calo della partecipazione dei soci, all’insoddisfazione dei clienti, al “clima tossico” tra i lavoratori e alla riduzione del credito al Terzo Settore. La banca evidenzia che i dati ufficiali, certificati nei bilanci e nei report di impatto, risultano del tutto diversi. La riproposizione sistematica di dati errati viene ritenuta finalizzata a demolire l’immagine dell’istituto e a screditarne competenza e coerenza valoriale.

Il Pubblico Ministero, esaminati gli atti, formulava la richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 131 *bis* c.p.

L’indagato presentava opposizione alla richiesta di archiviazione, sostenendo – tramite il proprio difensore – che tutte le dichiarazioni attribuite a Messina rientrassero nel legittimo esercizio del diritto di critica, svolto in un contesto di dibattito politico-elettorale, cui la giurisprudenza riconosce una tutela rafforzata. I toni talvolta accesi sarebbero rimasti nei limiti della continenza, senza mai sfociare in attacchi personali, e riferiti esclusivamente a temi di interesse collettivo: trasparenza del voto, partecipazione dei soci, qualità della governance, coerenza con i principi della finanza etica e gestione di operazioni strategiche come l’acquisizione di Impact SGR.

Secondo l’opposizione, le perplessità espresse da Messina sulla regolarità del procedimento di voto erano fondate su elementi concreti, quali il mancato accesso alle e-mail dei soci, il rifiuto di verificare le deleghe, la comunicazione tardiva delle modalità di voto online e l’assenza di aggiornamenti sull’andamento delle votazioni. Molte delle affermazioni contestate, inoltre, sarebbero basate su dati ufficiali, documenti pubblici o informazioni diffuse dalla stessa banca o da organismi interni: ciò vale per i riferimenti alla perdita di masse gestite da Etica SGR, ai conflitti di interesse nell’operazione Impact SGR, al tema delle “banche armate”, al clima interno e all’evoluzione del credito.

Il riferimento alle “logiche di appartenenza quasi da clan” sarebbe stata – secondo l’opposizione – una metafora politica relativa a un sistema chiuso e non una allusione criminale. Si precisa infine che la Community interna, moderata dalla banca e accessibile a un numero limitato di soci, non sarebbe idonea a generare un danno reputazionale esterno.

In conclusione, l’opposizione sostiene l’assenza degli elementi oggettivi e soggettivi della diffamazione e chiede l’archiviazione per insussistenza del reato.

\*\*\*

Esaminati gli atti, si osserva che tutte le ipotesi prospettate risultano insussistenti nel merito e devono essere archiviate, ad eccezione della sola fattispecie indicata al punto 4, che presenta profili peculiari meritevoli di specifico approfondimento. Delle ragioni di tale esito valutativo si darà conto di seguito:

1. Dichiarazioni sulla regolarità del voto assembleare

Le opinioni di Messina sulle procedure di voto sono sempre espresse con linguaggio continente e riguardano un tema di evidente rilievo pubblico, dato che Banca Etica è una cooperativa nazionale con circa 50.000 soci. Le perplessità sulla trasparenza non vengono formulate come accuse gratuite, ma come reazione a risposte ritenute insoddisfacenti rispetto ai quesiti posti su alcune modalità di esercizio del voto, criticate puntualmente con l’indicazione delle ragioni sottese. Considerato inoltre il contesto elettorale, fisiologicamente caratterizzato da toni più accesi, non emergono profili di lesione della reputazione dell’istituto.

2. Dichiarazioni sulla necessità di un “salvataggio” della banca

Anche in questo caso non risultano elementi idonei a ledere l’onore di Banca Etica. Messina, come candidato alternativo alla lista uscente, esprime un giudizio politico forte, auspicando un “grande cambiamento” e un “salvataggio (culturale)”, affermazioni che si collocano nella dinamica del confronto elettorale, dove la critica della gestione precedente è fisiologica. Pur severa, la sua posizione non assume mai toni offensivi o denigratori.

3. Dichiarazioni nell’intervista a Valori.it

Valgono le medesime considerazioni sulla rilevanza del contesto elettorale, sulla continenza espressiva e sull’interesse pubblico dei temi trattati. Anche qui Messina non formula accuse infondate, ma sostiene le proprie valutazioni richiamando fatti verificabili (modifica dello Statuto, rapporti di Soldi con Unipol), a supporto della tesi del rischio di “deriva oligarchica” e di un possibile allontanamento dai valori della finanza etica.

4. Dichiarazioni pubblicate nella Community interna, in particolare nella parte in cui si afferma che Banca Etica è governata da “logiche di appartenenza, fideistiche, quasi da clan”, con “gestione opaca” e “costi occulti” a carico dei soci. A proposito di tale affermazione si osserva che un conto è tacciare un direttivo di avere tendenze accentratrici e potenzialmente poco coerenti con i valori fondanti dell’istituto, un conto è attribuirgli con toni inequivocabili modalità di gestione della cooperativa assimilabili a quelle di un “clan”, espressione che evoca un’immagine ben precisa. In quest’occasione, Messina non si è limitato ad una critica severa della *governance*, ma ha attribuito all’organo direttivo le modalità operative della criminalità organizzata introducendo, questa volta senza base fattuale e con evidente forza suggestiva, l’idea di una gestione opaca, occulta e strutturalmente illecita, idonea a ledere l’onore e la reputazione non solo della dirigenza, ma dell’istituzione nel suo complesso.

5. e 6. Dichiarazioni su presunti conflitti di interesse (Impact SGR) e sulle “banche armate”

In tali episodi è centrale la verifica della verità, anche solo putativa, dei fatti posti a presupposto della critica. L’analisi mostra che entrambe le contestazioni muovono comunque da dati reali:

– l’operazione Etica SGR–Impact SGR presentava effettivi potenziali conflitti di interesse, come risulta dalla documentazione versata agli atti (verbale del Comitato Parti Correlate dell’11.11.2024 e informativa al CdA del 15.11.2024), senza che la querelante abbia chiarito quali soluzioni fossero state adottate; non è noto, inoltre, l’esito dei controlli di Banca d’Italia;

– quanto alle “banche armate”, è la stessa querelante a riconoscere rapporti con istituti coinvolti nell’export di armamenti, pur sostenendo che ciò non comprometta la missione dell’istituto. Le osservazioni di Messina, pur aspre, non appaiono dunque avulse da un nucleo minimo di realtà, rimanendo entro i limiti del diritto di critica.

#### 7. Dichiarazioni su problemi interni, calo del credito al Terzo settore e malessere dei dipendenti

La querelante sostiene la natura diffamatoria delle affermazioni di Messina sulla base della presunta diffusione di dati errati. Tuttavia, l’indagato indica le fonti dei dati richiamati (ad es. Report di impatto), mentre la banca non allega documenti a sostegno delle proprie affermazioni, limitandosi a evocare generici “dati ufficiali” senza precisarne la provenienza. Ne deriva che non è chiaro come le parti possano trarre conclusioni divergenti da documentazione che appare di analoga origine. In tale contesto non è configurabile una prognosi di ragionevole probabilità di condanna.

Concludendo, per tutte le ipotesi di diffamazione, ad eccezione di quella indicata al punto 4, deve ritenersi l’insussistenza del fatto. Le dichiarazioni di Messina si inseriscono infatti nel contesto di una contesa elettorale, che fisiologicamente tollera espressioni forti e critiche anche aspre, e risultano funzionali al dibattito interno a Banca Etica senza mai tradursi in attacchi gratuiti. Gli atti non consentono di accertare la falsità delle affermazioni dell’indagato, il quale motiva sempre le proprie posizioni richiamando fatti almeno parzialmente riscontrati o comunque non chiaramente smentiti.

Diversamente, per quanto riguarda l’ipotesi di cui al punto 4, si rinvia a quanto sopra osservato sulla rilevanza penale della specifica condotta.

Tuttavia, occorre considerare che l’indagato è incensurato, che tali affermazioni non hanno avuto diffusione esterna – essendo state pubblicate in uno spazio virtuale accessibile ai soli soci della banca – e che, ritenendosi le altre contestazioni prive di rilevanza penale, la condotta assume carattere episodico. Ne consegue che può trovare applicazione l’art. 131-bis c.p.

### **PQM**

**DISPONE** l’archiviazione nel merito del procedimento nei confronti di Messina Alessandro per il reato ascritto, ad eccezione dell’ipotesi di cui al n. 4, per cui si **DISPONE** l’archiviazione ai sensi dell’art. 131 *bis* c.p., e la restituzione degli atti al P.M.

Padova, 11.2.2026

*Il Giudice per le Indagini Preliminari*

*Dr. Elena Lazzarin*

